

CONTRATTO DI SERVIZIO

Contratto Accessivo per l'affidamento *in house*

Commessa n. 45/2019

(Determinazione Dirigenziale RU 4300 del 31/10/2019)

TRA

La Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito denominata "Città metropolitana"), con sede in Roma, Via IV novembre n. 119/A, rappresentata dal Direttore del Dipartimento V, dott.ssa Laura Onorati

E

Capitale Lavoro spa (di seguito denominata Capitale Lavoro), con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta, n. 41-43 - C.F. e P.IVA 07170551001, rappresentata pro tempore dal Presidente del Collegio Sindacale, dott. Ulderico Granata nominato dall'Assemblea dei soci come indicato nel verbale del 11 ottobre 2019, per la carica domiciliato presso la sede della Società

PREMESSO

Che la Direzione Dipartimento V ha l'obiettivo gestionale n.19088 – anno 2019 cui è stata associata la scheda commessa n. 45 con oggetto "Progetto supporto attività Consigliere di Parità" - PDO 2019 Capitale lavoro S.p.A. approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 6 del 17.04.2019;

Che le competenze connesse al supporto e al funzionamento delle attività della Consigliera di Parità sono state assegnate con la suddetta deliberazione alla Direzione del Dipartimento V, prevedendo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie nei capitoli di spesa del P.E.G. 2019;

Che il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198 *Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, prevede agli articoli 12 e 16 che testualmente recitano:

"A livello nazionale, regionale e della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 sono nominati una consigliera o un consigliere di parità",

(...Omissis) "L'ufficio è funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie e idonee allo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari devono essere prontamente assegnati dagli enti presso cui l'ufficio è ubicato, nell'ambito delle risorse esistenti e a invarianza della spesa";

Che la Consigliera di Parità ha trasmesso alla Direzione Dipartimentale il Piano attività 2019 che prevede una serie di azioni per il conseguimento degli obiettivi di competenza;

Che Capitale Lavoro SPA ha trasmesso l'offerta tecnico-economica per la realizzazione di attività a supporto della Consiglieria di Parità - (Commessa n. 45 "Progetto supporto attività Consigliere di Parità" PDO 2019).

Che Capitale Lavoro spa ha maturato una consolidata esperienza nelle attività di supporto tecnico, operativo e gestionale all'Ente, una conoscenza approfondita del territorio, una notevole expertise amministrativa, in grado di garantire un efficace supporto, anche attraverso il coinvolgimento diretto delle amministrazioni comunali in tutte le fasi di realizzazione delle attività;

Che con Determinazione Dirigenziale R.U. 4300 del 31/10/2019 è stata impegnata la somma di € 40.000,00 IVA inclusa per la realizzazione di attività a supporto della Consiglieria di Parità;

**TANTO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di patto contrattuale.

ARTICOLO 2

OGGETTO

Il presente contratto di servizio ha per oggetto le attività di supporto onde consentire alla Consiglieria di Parità l'attuazione del Piano delle attività 2019, dalla stessa previsto, nell'ambito delle competenze attribuite dalla vigente normativa, "Progetto supporto attività Consigliere di parità", Commessa n. 45 PDO 2019 ed è da intendersi strettamente ed esclusivamente connesse a quanto di seguito specificato:

Supporto tecnico amministrativo per Assistenza ai 121 Comuni del territorio provinciale;

Supporto tecnico amministrativo Verifica del funzionamento e potenziamento dei CUG;

Supporto tecnico amministrativo progetto "Pari Opportunità ... vanno a Scuola";

Supporto amministrativo nell'espletamento delle attività relative all'assistenza alle donne vittime di discriminazione sul posto di lavoro con trattamento delle informazioni personali connesse limitatamente a dati anonimi e/o aggregati;

Potenziamento della comunicazione;

Promozione di progetti di azioni positive e politiche di sviluppo sul territorio.

ARTICOLO 3

DECORRENZA E TERMINI TEMPORALI

Il presente contratto ha durata fino al 31 dicembre 2019.

Ai sensi dell'art. 1373, 2° comma e 1671 del Codice Civile, la Città metropolitana si riserva la facoltà di esercitare il recesso unilaterale dal contratto in oggetto.

ARTICOLO 4

CONDIZIONI ECONOMICHE

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente contratto, la Città Metropolitana riconosce a Capitale Lavoro, a titolo di corrispettivo complessivo, € 40.000,00 IVA inclusa, dei quali:

- acconto pari al 40% del valore complessivo della commessa al momento della stipula del contratto di affidamento dietro presentazione della relativa fattura;
- il restante 60% alla scadenza del presente contratto di affidamento e a conclusione delle attività dietro presentazione di regolare fattura accompagnata da una relazione dettagliata sulle attività svolte.

Nel corso della durata contrattuale si può procedere, ove necessario, alla modifica od integrazione delle attività di cui all'art. 2, rimodulando l'entità dei corrispettivi dovuti a Capitale Lavoro.

ARTICOLO 5

IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, Capitale Lavoro deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione metropolitana ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società in house, disciplinato dall'art. 38 del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e relativo allegato. A tal fine, la Società si impegna a redigere un rapporto trimestrale sullo svolgimento delle attività affidate alla stessa in forza del presente contratto, secondo le modalità indicate dalla Città metropolitana nell'ambito della disciplina contenuta nel richiamato art. 38.

Capitale Lavoro opera utilizzando proprio personale interno e, ove necessario e previo accordo con il socio pubblico, ricorrendo a risorse esterne, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia.

In caso di stipula di contratti di lavoro finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, fermi restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e concorsualità e delle disposizioni specifiche che prevedono a carico delle Amministrazioni pubbliche divieti o limitazioni alle assunzioni del personale e conferimento di incarico a consulenti esterni, Capitale Lavoro deve assicurare l'osservanza dei vincoli temporali connessi alla durata del presente contratto e prevedere clausole risolutive collegate alla copertura di spesa dei progetti, a risoluzioni o recessi anticipati ovvero a riduzioni delle attività da parte della Città metropolitana, e più in generale ad ogni situazione che possa incidere su durata e copertura finanziaria dei rapporti conseguenti al presente contratto.

Capitale Lavoro nella stipula dei contratti individuali di lavoro, deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro e sui limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Nella esecuzione del presente contratto, Capitale Lavoro deve adeguare le proprie procedure di acquisizione di beni e servizi da terzi ai principi disciplinati dalla normativa, nazionale e comunitaria, e dalla regolamentazione interna.

Capitale Lavoro è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Città metropolitana degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

Capitale Lavoro è tenuta a comunicare immediatamente alla Città metropolitana qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche.

Capitale Lavoro deve garantire in ogni tempo la Città metropolitana da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.

ARTICOLO 6

PENALITÀ

Fatto salvo il caso di forza maggiore, nell'ipotesi di mancato o immotivato ritardo nell'espletamento delle attività nei termini precedentemente prefissati, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare del contratto per ogni giorno di ritardo. Detto importo sarà trattenuto sul

primo mandato di pagamento successivo all'addebito.

ARTICOLO 7

RISOLUZIONE

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime non dipendenti da cause di forza maggiore, la Città metropolitana, previa messa in mora rimasta senza effetto, può risolvere il contratto.

E' altresì consentita la risoluzione immediata del contratto senza diffida e di diritto nei seguenti casi:

- incapacità da parte di Capitale Lavoro, accertata dai competenti Uffici metropolitani, di svolgere le attività affidate secondo le modalità disciplinate dall'art. 4;
- ripetuti inadempimenti, contestati dai competenti Uffici metropolitani, in un numero pari ad almeno tre ed incidenti sull'economia del rapporto.

ARTICOLO 8

CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

ARTICOLO 9

TUTELA DEI DATI PERSONALI – PRIVACY

RISERVATEZZA

Il titolare del trattamento dei dati personali comuni effettuato nell'esecuzione del presente contratto è la Città Metropolitana di Roma Capitale – via IV Novembre, 119/A- 00187 Roma, ai sensi dell'art. 4 punto 7 e dell'art. 24 del Regolamento UE 679/2016.

Il responsabile interno del trattamento è il Direttore del Dipartimento V, domiciliato in Roma – viale Giorgio Ribotta 41, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dall'art. 24 del Regolamento UE 679/2016 e dall' art. 2-quaterdecies D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dall’Ordinanza Presidenziale n. 274/P del 19 dicembre 2005.

La Società Capitale Lavoro SpA, in quanto responsabile esterno del trattamento, designato ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy e ss.mm. e ii e come di seguito specificato all'art. 10 si impegna a garantire che i dati acquisiti per l'espletamento delle attività di supporto di cui all'art 2 saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii.

Le parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.

ARTICOLO 10

DESIGNAZIONE RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI

Designazione come Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, da effettuarsi per le attività di supporto onde consentire alla Consigliera di Parità l'attuazione del Piano delle attività 2019, dalla stessa previsto, nell'ambito delle competenze attribuite dalla vigente normativa, per conto della Città Metropolitana di Roma titolare del trattamento (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy e ss.mm. e ii.):

La Città Metropolitana di Roma Capitale, Titolare del trattamento, nella persona del Direttore del Dipartimento V, a ciò delegato, come da ordinanza presidenziale n. 274/2005, designa la Società Capitale Lavoro SpA come Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.e ii., nella misura necessaria e per il tempo stabilito dal contratto, effettuato nel servizio di supporto alla Consigliera di Parità onde consentirle l'attuazione del Piano delle attività 2019, dalla stessa previsto, nell'ambito delle competenze attribuite dalla vigente normativa, e da intendersi come strettamente ed esclusivamente connesse a quanto specificato nell'art. 2 del presente documento e nell'offerta presentata dalla Società Capitale Lavoro SpA allegata al presente contratto.

In relazione a tale designazione e con specifico riferimento al trattamento di dati personali inerente le attività suddette il Titolare definisce quanto segue:

1) Ambito e descrizione dei trattamenti:

Per l'espletamento delle attività suddette il Titolare affida alla società Capitale Lavoro SpA - il trattamento per conto dell'Ente dei dati personali inerenti "l'espletamento delle attività di supporto onde consentire alla Consigliera di Parità l'attuazione del Piano delle attività 2019, dalla stessa previsto, nell'ambito delle competenze attribuite dalla vigente normativa e da intendersi come strettamente ed esclusivamente connesse a quanto specificato nell'art. 2 del presente documento e nell'offerta presentata dalla Società Capitale Lavoro SpA allegata al presente contratto." –

I tipi di informazioni trattate nell'espletamento delle attività di supporto alla Consigliera di Parità *(informazioni diverse dunque da quelle oggetto dell'attività peculiare della Consigliera,specificamente individuate dalla normativa vigente in materia di pari opportunità, il cui ambito di trattamento è di sua stretta competenza e/o*

dei suoi incaricati/autorizzati) sono dati comuni, così come definiti e disciplinati dal Regolamento UE n. 679/2016 articolo 4 e dal Codice della Privacy d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. articolo 2-ter ;

1) Istruzione operative ed istruzioni di sicurezza

Tutte le attività relative all'oggetto del contratto di cui trattasi dovranno essere svolte presso il Data Center dell'Amministrazione Metropolitana, sito in viale G. Ribotta, n. 41, nel pieno rispetto di tutte le misure tecniche ed organizzative adottate dall'Amministrazione presso tale sede e con il divieto assoluto di estrarre copia, anche parziale, dei dati, dai software inerenti le attività.

La società Capitale Lavoro SpA si impegna ad osservare quali misure di sicurezza informatica le istruzioni operative del direttore di dipartimento per la protezione dei dati personali non destinati alla diffusione e le misure di sicurezza informatiche predisposte ed emanate dal Servizio 4 del Dipartimento II di questo Ente, dallo stesso aggiornate periodicamente e attualmente vigenti per il personale della Città Metropolitana.

La società Capitale Lavoro SpA ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 si impegna a individuare e adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, fra l'altro:

- a) su eventuale richiesta del Titolare, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura (messa a disposizione del Titolare su sua richiesta) per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

La società Capitale Lavoro SpA si impegna, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, ad informare tempestivamente il Titolare (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo svileconom@pec.cittametropolitanaroma.gov.it) di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, e a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE n. 679/2016 o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 dello stesso Regolamento.

La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni:

- 1) la natura della violazione dei dati personali
- 2) la categoria degli interessati
- 3) contatto presso cui ottenere più informazioni
- 4) interventi attuati o che si prevede di attuare.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le stesse possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

La società Capitale Lavoro SpA s’impegna fin da ora a fornire al Titolare, a far data dalla sottoscrizione del contratto, ogni elemento utile all’effettuazione, da parte di quest’ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell’art. 36 del Regolamento stesso.

Nel caso in cui eroghi i servizi nel proprio Data Center, la società Capitale Lavoro SpA si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 “Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento”, così come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Garante, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell’Autorità.

In tal caso la società Capitale Lavoro SpA si impegna, in particolare, a:

- I) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- II) predisporre e conservare l’elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;
- III) comunicare, ove richiesto dal Titolare, l’elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;
- IV) verificare annualmente l’operato degli amministratori di sistema;
- V) mantenere i file di log previsti in conformità a quanto previsto nel suddetto provvedimento.

3) Obblighi specifici della società Capitale Lavoro SpA

La società la società Capitale Lavoro SpA si obbliga a:

- a) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE e dalla normativa nazionale rilevante in materia di trattamento di dati personali;

- b) effettuare, con particolare attenzione, le sole operazioni di trattamento dei dati necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'erogazione del servizio sopra richiamato, con divieto esplicito di utilizzare tali dati per scopi o finalità diversi da quelli sopraindicati;
- c) attenersi alle istruzioni documentate di volta in volta ricevute dal Titolare in merito alle finalità del trattamento e alle modalità di utilizzo dei dati personali trattati, al fine di limitarne il trattamento per un tempo non eccedente a quello necessario all'espletamento del servizio suindicato;
- d) ricorrere ad altri Responsabili del trattamento solo nei limiti e in relazione all'autorizzazione generale o speciale da parte del titolare del trattamento e comunque nel pieno rispetto delle condizioni specificamente previste nei paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento;
- e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (compresi gli amministratori di software/banche dati, come definiti dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali di cui sopra, per i quali la società Capitale Lavoro SpA è tenuta a rispettare gli stessi obblighi previsti per gli amministratori di sistema suindicati);
- f) adottare le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio legato al trattamento, ai sensi dell'art 32 del Regolamento UE n. 679/2016, atte a prevenire e/o evitare, tra l'altro, la comunicazione o diffusione illecita dei dati personali, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità di trattamento, nonché ad applicare le misure di sicurezza obbligatorie previste dalle disposizioni normative nazionali in materia di trattamento di dati personali, provvedendo altresì al loro costante aggiornamento e alla verifica periodica;
- g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 12 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016;
- h) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, dall'art. 32 all'art. 36, relativi alle misure di sicurezza, alla notifica di una violazione di dati personali (c.d. data breach) all'Autorità di controllo o alla comunicazione agli interessati, alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati, alla consultazione;
- i) conservare i dati personali, trattati per conto del Titolare, fino alla cessazione degli effetti del contratto per l'erogazione dei servizi a cui è riferita la presente designazione, provvedendo, alla scadenza, alla cancellazione di tutti i dati o, a richiesta, alla cancellazione di tutte le copie esistenti e alla consegna di tutti i dati trattati al Titolare o ad altro soggetto da questo designato, ove non diversamente imposto per disposizione di legge o per atto dell'Autorità giudiziaria;

j) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, poste in essere dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato; a tale riguardo, informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi le norme del Regolamento UE n. 679/2016 o altre norme nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati personali;

k) designare per iscritto gli incaricati/soggetti autorizzati al trattamento per l'erogazione del servizio, impartendo loro precise disposizioni e vigilando sulla loro attività nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dalle altre norme relative alla protezione dei dati personali;

l) comunicare immediatamente al Titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria.

La società Capitale Lavoro SpA si impegna, altresì, ad operarsi affinché i dati personali relativi alle attività di trattamento poste in essere in virtù dell'atto di nomina siano:

- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione, la rettifica (nonché la conseguente notificazione agli eventuali destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali oggetti di richiesta di rettifica o cancellazione), nonché la limitazione o l'opposizione al relativo trattamento;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.

La società Capitale Lavoro SpA dichiara di essere consapevole che, fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento UE n. 679/2016, se viola il predetto Regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerata titolare del trattamento stesso con le responsabilità che ne conseguono.

ARTICOLO 11

RISOLUZIONE

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime non dipendenti da cause di forza maggiore, la Città Metropolitana, previa diffida ad adempiere, può risolvere il contratto.

E' altresì consentita la risoluzione immediata del contratto senza diffida e di diritto nei seguenti casi:

- Incapacità da parte della Società, accertata dai competenti Uffici della Città Metropolitana, di svolgere le attività affidate secondo le modalità disciplinate dall'art. 4;
- Ripetuti inadempimenti, contestati dai competenti Uffici della Città Metropolitana, in un numero pari ad almeno tre ed incidenti sull'economia del rapporto.

ARTICOLO 12

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Città metropolitana. Il loro eventuale utilizzo da parte di Capitale Lavoro deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Nucleo Direzionale, istituito dalla Città metropolitana ai sensi dell'art. 38 del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del relativo allegato, denominato "Modalità di esercizio delle attività di programmazione e controllo delle società in house".

ARTICOLO 13

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Capitale Lavoro si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione delle attività affidate dalla Città metropolitana instauri rapporti con terzi fornitori di beni e servizi.

Le Parti convengono che, se una o più delle transazioni finanziarie di cui al presente contratto saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.P.A., il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, in forza dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.

ARTICOLO 14

NORME FINALI

Il presente contratto viene redatto in carta legale mediante scrittura privata da registrare solo in caso d'uso.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviano alle norme del

Codice Civile ed a quelle di interesse per gli Enti Locali vigenti in materia.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Roma, 18 novembre 2019

Città metropolitana di Roma Capitale
Direttore Dipartimento V
Dott.ssa Laura Onorati

Capitale Lavoro spa
Dott. Ulderico Granata